



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

STATUTO DEL MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

PREAMBOLO

Il Museo Nazionale d'Abruzzo fu inaugurato nel 1951 dal Soprintendente Umberto Chierici che, nel 1947 aveva ricevuto dall'Intendenza di Finanza l'attribuzione del Castello cinquecentesco dell'Aquila; la presenza del Presidente Einaudi e delle più alte cariche dello Stato testimonia l'importanza che tale inaugurazione ebbe per l'Abruzzo ed il suo enorme e prezioso patrimonio storico artistico. Fu scelta l'imponente fortezza cinquecentesca quale sede del Museo Nazionale l'eccezionale conservazione delle strutture rinascimentali, l'imponenza del monumento, l'esposizione delle grandi opere d'arte, collezioni archeologiche e paleontologiche che dall'antichità tracciano un percorso unico dell'arte abruzzese e degli importanti legami che da sempre l'hanno affiancata a livello internazionale e con le grandi case regnanti, giunge fino al XX secolo. La genesi metodologica del Museo e la forte impronta istituzionale consentì di esporre un contesto ricchissimo fortemente rappresentativo di differenti epoche e proprietà; tale ricchezza e varietà è da sempre la caratteristica principale di questo patrimonio a tutt'oggi esempio rilevante dell'accordo lungimirante che fu sancito a livello inter istituzionale grazie tra lo Stato, che assunse gli oneri di cura, manutenzione e esposizione delle opere, la Diocesi, Enti e collezionisti differenti ai quali rimaneva a tutti gli effetti il titolo di proprietà.

Il Museo Nazionale d'Abruzzo così fin dal 1951 ha espresso la sua vocazione di portatore di un concetto di valorizzazione del patrimonio storico artistico estremamente innovativo ed attuale. L'attuale museo fu realizzato dopo il terremoto del 2009 a Borgo Rivera, nell'edificio dell'ex mattatoio concesso dal Comune dell'Aquila gratuitamente al Museo, dopo il grave terremoto del 2009 che rese l'originaria sede al Castello dell'Aquila inagibile.

Il gravissimo sisma del 6 aprile 2009 danneggiò il Castello, provocò enormi perdite della popolazione e nei centri abitati, l'attività del Museo come tante altre fu drammaticamente interrotta ed oggi attende e sollecita l'indispensabile ed ormai urgente ritorno alla vita. Per tale motivo l'obiettivo principale del piano strategico che il Museo Nazionale d'Abruzzo intende oggi presentare è quello del recupero e della restituzione di questa forte valenza propositiva ed aggregante del Museo che dovrà quanto prima ritornare al Castello dell'Aquila, prevedendo anche aperture differenziate nel tempo in base alle progressive ultimazioni dei restauri. Per tale motivo si sta lavorando ad una prima revisione distributiva degli spazi dove verranno riallestite le diverse sezioni espositive. L'obiettivo è oggi una prima sessione che sarà inserita nel grande loggiato del primo piano, che esporrà la collezione archeologica e medievale, il percorso del piano terra che condurrà alla visita del *Mammuthus Meridionalis* e di un nuovo allestimento immersivo di carattere didattico e scientifico, e gli interventi assai urgenti di bonifica dei depositi con la creazione di un grande laboratorio di restauro per la conservazione e la diagnostica del patrimonio di competenza del Museo.

Questa Direzione sta operando al fine di raggiungere quanto prima la riapertura alla visita del pubblico del grandioso *Mammuthus Meridionalis*, esposto nel bastione de Castello e creare un piano di visita ai preziosi percorsi militari rinascimentali, perfettamente conservati e rarissimo esempio dell'arte militare rinascimentale e delle sofisticate tecniche di difesa.



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1
Museo Nazionale d'Abruzzo

- 1) Il *Museo Nazionale d'Abruzzo*, di seguito denominato Museo, istituito dal D.P.C.M. del 02.12.2019 n.169, è un museo dotato di autonomia speciale (scientifica, finanziaria, contabile e amministrativa), quale ufficio di livello dirigenziale non generale, con sede attuale a L'Aquila in Largo Tornimparte, 1, CAP 67100 C.F. 93106940666. La sede istituzionale del museo è il Castello Spagnolo dell'Aquila.
- 2) Il personale è stato assegnato al Museo con Decreto del Segretariato Regionale per l'Abruzzo n.20 del 09.03.2021. Le risorse finanziarie e strumentali, le attrezzature e il materiale tecnico e documentario nonché il patrimonio saranno trasferiti al Museo che subentra in tutti i rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla DRM Abruzzo.

Art. 2
Compiti istituzionali

- 1) Il Museo Nazionale d'Abruzzo, ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale, naturale e scientifico, nonché di promuovere la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner nazionali ed internazionali. Il patrimonio di competenza comprende reperti paleontologici, collezioni archeologiche che dal mondo antico comprendono opere fino a tutto il XX secolo. Persegue altresì la finalità di studio e ricerca nel settore del patrimonio storico e artistico di competenza, compreso la catalogazione, digitalizzazione, ricerche di tipo sperimentali e metodologiche relative alla conservazione del patrimonio, alla sua manutenzione programmata, compresa la diffusione degli studi e ricerche relative alle attività elencate, presso la comunità scientifica ed il pubblico.

Nell'ambito delle sue finalità, il Museo Nazionale d'Abruzzo persegue in particolare:

- a) l'acquisizione delle risorse finanziarie sufficienti a garantire un'adeguata conservazione delle collezioni di competenza, delle sedi e dei depositi del museo e dei beni culturali conferiti;
- b) l'integrazione delle attività di gestione, comunicazione e valorizzazione del museo e dei beni di competenza con quelle riguardanti i beni conferiti da altri enti e/o istituzioni pubbliche, incrementando nel territorio di riferimento i servizi offerti al pubblico, migliorandone la qualità e realizzando economie di gestione;
- c) La migliore fruizione da parte del pubblico del Museo, delle attività museali e dei beni culturali acquisiti, garantendone, nel contempo, l'adeguata conservazione; contribuendo all'inclusione e al superamento delle barriere architettoniche di tipo fisico e cognitivo.
- d) L'organizzazione, nei settori scientifici di competenza del Museo, di mostre, eventi culturali, e convegni, nonché di studi, di ricerche, pubblicazioni, iniziative, attività didattiche e divulgative, anche in collaborazione con enti e istituzioni, nazionali e internazionali e organi competenti nell'ambito dello sviluppo turistico. La stesura di protocolli d'intesa e convenzioni importanti per lo sviluppo di rapporti inter-istituzionali del Museo.

Tale compito viene assicurato maggiormente ma non esclusivamente attraverso le seguenti attività:



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

- a) Programmazione, coordinamento e monitoraggio di tutte le attività di gestione del Museo, ivi inclusa l'organizzazione di mostre ed esposizioni, nonché di studio, valorizzazione, comunicazione e promozione del patrimonio museale;
- b) Attività mirate a fare del Museo un luogo vitale, inclusivo, capace di promuovere lo sviluppo della cultura e costituire un centro di ricerca e sviluppo scientifico e culturale;
- c) Stabilendo degli orari di apertura del museo in modo da assicurare la più ampia fruizione, nel rispetto delle linee guida di cui all'art.18 comma 2, D.P.C.M. 02.12.2019, n.169;
- d) Elaborazione e monitoraggio di elevati standard qualitativi nella gestione e nella comunicazione, nell'innovazione didattica e tecnologica, favorendo la partecipazione attiva degli utenti e garantendo effettive esperienze di conoscenza;
- e) Piena collaborazione con la Direzione Generale Musei, il Segretario Regionale e le Soprintendenze;
- f) Promozione e conduzione di una stretta relazione con il territorio, anche nell'ambito delle ricerche in corso e di tutte le altre iniziative, anche al fine di incrementare la collezione museale con nuove acquisizioni, di organizzare mostre temporanee e di promuovere attività di catalogazione, digitalizzazione, studio, ricerca, restauro, manutenzione programmata, comunicazione e valorizzazione;
- g) Autorizza il prestito dei beni culturali delle collezioni di propria competenza per mostre o esposizioni sul territorio nazionale o all'estero, ai sensi dell'art.48, comma 1, del codice, anche nel rispetto degli accordi di cui all'art.18 comma 2, D.P.C.M. 02.12.2019, n.169, sentite le Direzioni Generali competenti e, per i prestiti all'estero, anche la Direzione Generale Musei;
- h) Autorizza, sentita la Direzione Generale Musei le attività di studio e di pubblicazione dei materiali esposti e/o conservati presso il museo;
- i) Dispone, previa istruttoria delle soprintendenze di settore e sulla base delle linee guida elaborate dal Direttore Generale dei Musei, l'affidamento diretto o in concessione delle attività e dei servizi pubblici di valorizzazione del museo, ai sensi dell'art.115 del codice;
- j) Coadiuvata la Direzione Generale Bilancio e la Direzione Generale Musei nel favorire l'erogazione di elargizioni liberali da parte dei privati e sostegno della cultura, anche attraverso apposite convenzioni con gli istituti e i luoghi della cultura e gli enti locali; a tal fine, promuove progetti di sensibilizzazione e specifiche campagne di raccolta fondi, anche attraverso le modalità di finanziamento collettivo;
- k) Svolge attività di ricerca, i cui risultati rende pubblici, anche in via telematica; propone alla Direzione Generale Educazione e ricerca iniziative di divulgazione, educazione, formazione e ricerca legate alle collezioni di competenza; collabora altresì alle attività formative coordinate e autorizzate dalla Direzione Generale Educazione e Ricerca, anche ospitando attività di tirocinio previste da dette attività e programmi formativi;
- l) Svolge funzioni di stazione appaltante.

Art. 3

Articolazione del museo, delle sedi espositive e dei servizi

- 1) Il Museo Nazionale d'Abruzzo è un ufficio dirigenziale di livello non generale del Ministero della Cultura ed afferisce alla Direzione Generale Musei;
- 2) Il Museo è diretto da un dirigente di livello non generale, di seguito indicato come Direttore, nominato ai sensi dell'art.33 comma 6, D.P.C.M. 02.12.2019, n.169 e art.10 comma 2 del D.M. 23.12.2014 recante "*Organizzazione e funzionamento dei musei statali*";
- 3) Il Museo è articolato secondo il seguente schema organizzativo:



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

- 1) Direzione
- 2) Area per la gestione e la cura del patrimonio
 - a) Il Servizio assicura lo svolgimento delle funzioni di cura e gestione delle collezioni, e in particolare di registrazione, catalogazione, conservazione, manutenzione, restauro, movimentazione, documentazione, digitalizzazione, ordinamento, ricerca e comunicazione scientifica.
- 3) Area per la fruizione, valorizzazione e comunicazione
 - b) Il Servizio assicura e incrementa le funzioni di accessibilità e accoglienza del pubblico, garantisce la gestione dei servizi educativi e l'espletamento delle azioni di pianificazione culturale del Museo attraverso la realizzazione di eventi culturali, progetti espositivi ed editoriali, assicura la promozione dell'identità del Museo attraverso tutti gli strumenti di comunicazione e garantisce la cura e l'incremento dei servizi accessori di valorizzazione.
- 4) Area per l'amministrazione e la gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali
 - c) Il Servizio assicura l'espletamento delle funzioni di amministrazione e gestione delle risorse umane, finanziarie e strumentali, del personale, degli affari legali, del funzionamento ordinario, del controllo di gestione e fornisce assistenza agli Organi dell'Istituto.
- 5) Area per la gestione e la cura delle strutture, della sicurezza e degli impianti
 - d) Il Servizio sovrintende e assicura la gestione delle strutture, degli impianti tecnologici, dell'infrastruttura di rete e degli allestimenti permanenti e temporanei del Museo, ne garantisce la manutenzione e sovrintende alla sicurezza delle collezioni, del personale e del pubblico.

Inoltre, il Museo Nazionale d'Abruzzo si articola in sale espositive, area monumentale, laboratori di diagnostica e restauro, depositi, spazi dedicati alla didattica, ai servizi ed uffici, e all'accoglienza.

- 4) Il Museo nel Castello Spagnolo è titolare delle aree definite con l'accordo del 22.04.2021 sottoscritto dal Direttore Generale dei Musei, dal Segretario Regionale Abruzzo e dal facente funzione del Soprintendente della Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per la città dell'Aquila e i comuni del cratere.
- 5) L'organizzazione può essere variata, con decreto del Ministro, in relazione alle effettive esigenze funzionali del Museo previa deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

TITOLO II
ORGANIZZAZIONE

Art. 4
Organi

- 1) Gli organi del Museo sono:
 - a) il Direttore;
 - b) il Consiglio di Amministrazione;
 - c) il Comitato scientifico;
 - d) il Collegio dei revisori dei conti
- 2) In particolare, spetta agli organi di cui al comma 1:



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

- a) garantire lo svolgimento della missione del museo;
- b) verificare l'economicità, l'efficienza e l'efficacia dell'attività del museo;
- c) verificare la qualità scientifica dell'offerta culturale e delle pratiche di conservazione, fruizione e valorizzazione dei beni in consegna al museo.

Art. 5
Attribuzioni del Direttore

- 1) Il Direttore del Museo dotato di autonomia speciale, oltre a quanto previsto dall'art.4 comma 2 del D.M. 23.12.2014:
 - a) Svolge i compiti di cui all'art.43 comma 4 del D.P.C.M. del 02.12.2019, n.169;
 - b) Stabilisce nel rispetto delle linee guida di cui all'art.18 comma 2, D.P.C.M. 02.12.2019, n.169, l'importo dei biglietti d'ingresso sentita la Direzione Generale Musei, nonché gli orari di aperture del Museo in modo da assicurare la più ampia fruizione;
 - c) Elabora sentito il direttore Generale Musei, il progetto di gestione del Museo comprendente le attività ed i servizi di valorizzazione negli istituti e nei luoghi di sua competenza, ivi inclusi i servizi da affidare in concessione, al fine della successiva messa a gara degli stessi
 - d) Determina le linee di ricerca e gli indirizzi tecnici in coerenza con la direttiva generale del Ministro e sotto la vigilanza della Direzione Generale Musei;
 - e) Previa deliberazione del consiglio di amministrazione, impegna ed ordina, nei limiti dei fondi stanziati in bilancio, le spese del Museo;

Art. 6
Comitato Scientifico

- 1) Il comitato scientifico svolge la funzione consultiva sulle questioni a carattere tecnico-scientifico nelle materie di competenza del Museo, in particolare:
 - a) Il comitato formula suggerimenti e proposte al Direttore e al Consiglio di Amministrazione;
 - b) Supporta il Direttore, sotto il profilo scientifico, nella predisposizione del programma annuale e pluriennale di attività del museo;
 - c) Predisponde relazioni annuali di valutazione dell'attività del museo;
 - d) Verifica ed approva d'intesa con il Consiglio di Amministrazione, le politiche di prestigio e di pianificazione delle mostre;
 - e) Valuta ed approva e progetti editoriali del Museo;
 - f) Si esprime sullo statuto del museo e sulle modifiche statutarie, nonché su ogni altra questione gli venga sottoposta del Direttore del Museo
- 2) Il Comitato Scientifico è composto dal Direttore del Museo che lo presiede e da quattro membri, nominati secondo quanto disposto dall'art.12 del DM 23.12.2014.
- 3) Il Comitato Scientifico si riunisce su convocazione del Presidente o su richiesta di almeno due componenti. Per la validità della seduta è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti e lo stesso delibera a maggioranza dei partecipanti.
- 4) Le sedute del Comitato Scientifico si tengono presso la sede del Museo.
- 5) I componenti del Comitato tecnico-scientifico durano in carica cinque anni, possono essere confermati una volta sola e la loro partecipazione è a titolo gratuito.



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

Art. 7

Consiglio di Amministrazione

- 1) Il Consiglio di Amministrazione del Museo dotato di autonomia speciale determina e programma le linee di ricerca e di indirizzi tecnici dell'attività del Museo in coerenza con le direttive e gli altri atti di indirizzo del Ministero. In particolare:
 - a) Adotta lo statuto e le relative modifiche, acquisito l'assenso del Comitato Scientifico e del Collegio dei Revisori dei Conti;
 - b) Approva la carta dei servizi ed il programma di attività annuale e pluriennale del Museo, verificandone la compatibilità finanziaria e l'attuazione;
 - c) Approva il bilancio di previsione le relative variazioni, il conto consuntivo;
 - d) Approva gli strumenti di verifica dei servizi affidati in concessione rispetto ai progetti di valorizzazione predisposti dal Direttore del Museo, monitorandone la relativa applicazione;
 - e) Si esprime su ogni altra questione che gli venga sottoposta dal Direttore del Museo.
- 2) Il Consiglio di Amministrazione è composto dal Direttore del Museo, che lo presiede, da tre membri designati dal Ministro della Cultura, di cui uno d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, e da un membro designato dal Consiglio superiore Beni Culturali e Paesaggistici, scelti tra esperti di chiara fama nel settore del patrimonio culturale.
- 3) Fatta eccezione del Direttore, i componenti del Consiglio sono nominati con decreto del Ministro della Cultura per una durata di cinque anni e possono essere confermati una sola volta. La partecipazione al Consiglio non dà titolo a compensi, gettoni, indennità o rimborsi di alcun tipo; non è cumulabile con la partecipazione ad altri organi collegiali del medesimo Museo. I componenti del Consiglio non possono essere titolari di rapporti di collaborazione professionali con il Museo né possono assumere incarichi professionali in progetti o iniziative il cui finanziamento anche parziale, è a carico del Museo.
- 4) Per la validità delle deliberazioni del Comitato è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti, le deliberazioni si adottano a maggioranza dei presenti.
- 5) Le sedute del Consiglio di Amministrazione si tengono presso la sede del Museo. L'avviso di convocazione, con l'indicazione sommaria degli argomenti da trattare, viene inviato, con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la ricezione ai componenti del Consiglio.
- 6) Il Consiglio di Amministrazione del Museo entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio di previsione da inviare, nei quindici giorni successivi, unitamente alle relazioni del Direttore e del Collegio dei Revisori dei Conti e ad una copia della deliberazione del Consiglio stesso, al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Economia delle Finanze, per l'approvazione di rispettiva competenza.
- 7) Il Consiglio di Amministrazione delibera il conto consuntivo entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario, entro quindici giorni dalla delibera il conto consuntivo è trasmesso unitamente alle relazioni del Collegio dei Revisori dei Conti, ad una copia dell'estratto conto della Banca Tesoriere ed alla deliberazione del Consiglio di Amministrazione al Ministero della Cultura ed al Ministero dell'Economia delle Finanze, per l'approvazione di competenza.

Art. 8

Collegio dei Revisori dei Conti



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

- 1) Il Collegio dei Revisori dei Conti del Museo dotato di autonomia speciale svolge le attività relative al controllo di regolarità amministrativo-contabile. In particolare, il Collegio verifica la regolare tenuta delle scritture contabili ed il regolare andamento della gestione economica, finanziaria, e patrimoniale del Museo; si esprime altresì sullo statuto del Museo e sulle modifiche statutarie.
- 2) Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre componenti effettivi, di cui un funzionario del Ministero dell'Economie delle Finanze con funzioni di presidente, e da due membri supplenti. I componenti, scelti tra soggetti iscritti al Registro dei revisori contabili e nominati con decreto del Ministro della Cultura, durano in carica tre anni e possono essere confermati una sola volta.
- 3) Ai componenti del Collegio dei revisori spetta un compenso determinato con decreto del Ministro della Cultura, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze. E componenti del Collegio non possono assumere incarichi professionali in progetti iniziative il cui finanziamento, anche parziale è a carico del Museo.

TITOLO III
FUNZIONAMENTO AMMINISTRATIVO E CONTABILE

Art. 9

Autonomia amministrativa-contabile e risorse finanziarie

- 1) Il Museo è dotato di autonomia gestionale, amministrativa e finanziaria nell'esercizio dei compiti ad esso affidati e organizza la sua attività in base a criteri di trasparenza, buona amministrazione, efficacia, efficienza ed economicità e leale collaborazione istituzionale. Il Direttore assicura, nell'organizzazione del museo, il rispetto dei principi di efficienza, responsabilità procedimentale, flessibilità organizzativa, distinzione tra indirizzo e controllo e attuazione e gestione stabiliti dalla L. 24.08.1990, n. 241 e dal D.Lgs. 30.03.2001, n. 165.

Art. 10

Esercizio finanziario

- 1) Il bilancio è il documento di rendicontazione contabile che evidenzia la pianificazione e i risultati della gestione finanziaria e contabile delle risorse economiche a disposizione del Museo. Esso è redatto secondo i principi di pubblicità e trasparenza, individuando tutte le diverse voci di entrata e di spesa, anche allo scopo di consentire la valutazione dell'adeguatezza dell'assetto economico, la regolarità della gestione e la confrontabilità, anche internazionale, delle istituzioni museali.
- 2) Il bilancio del Museo, in quanto museo dotato di autonomia speciale, è redatto e approvato secondo le disposizioni sul funzionamento amministrativo-contabile e la disciplina del servizio di cassa di cui dal D.P.C.M. 29.05.2003, n. 240, e, ad integrazione, dal D.P.C.M. 27.02.2003, n. 97.
- 3) L'esercizio finanziario del Museo comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dello stesso anno e ad esso si riferiscono il bilancio preventivo ed il conto consuntivo che vanno formulati in termini di competenza e di cassa.

Art. 11

Deliberazione di bilancio preventivo, variazioni al bilancio e conto consuntivo



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

- 1) Il bilancio preventivo, le variazioni al bilancio ed il conto consuntivo del Museo sono deliberati dal consiglio di amministrazione.
- 2) Le deliberazioni concernenti il bilancio preventivo, le variazioni ed il conto consuntivo, sono trasmesse entro quindici giorni al Ministero della Cultura ed al Ministero dell'Economia delle Finanze.
- 3) È ammesso il ricorso all'esercizio provvisorio, previa autorizzazione del Ministero, qualora il bilancio di previsione per l'anno finanziario successivo non sia approvato entro l'anno precedente.

Art. 12

Bilancio preventivo

- 1) Il Consiglio di amministrazione entro il mese di ottobre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il bilancio preventivo.
- 2) Tutte le entrate e tutte le spese sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale.
- 3) Per Ciascun capitolo di entrata e di spesa il bilancio preventivo indica:
 - a) L'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente;
 - b) L'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese che si prevede di impegnare nell'esercizio cui il bilancio si riferisce;
 - c) L'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle spese che si prevede di pagare nello stesso esercizio senza distinzione tra operazione in conto competenza ed in conto residui.
- 4) Nel bilancio preventivo è iscritto come prima posta delle entrate, l'ammontare presunto dell'avanzo di amministrazione all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.
- 5) Gli stanziamenti di spesa sono iscritti in bilancio sulla base del programma annuale e delle concrete capacità operative del Museo. Il Consiglio di amministrazione, entro il mese di settembre dell'anno che precede quello di riferimento, delibera il programma annuale degli interventi e delle spese ordinarie e straordinarie.
- 6) Il bilancio di previsione redatto dal Direttore, almeno quindici giorni prima della delibera del Consiglio di Amministrazione, è sottoposto all'attenzione del Collegio dei Revisori dei Conti che, a conclusione del proprio esame, redige apposita relazione, proponendone o negandone l'approvazione
- 7) Il bilancio di previsione è composto: dal preventivo finanziario decisionale, dal preventivo finanziario gestionale, dal quadro generale riassuntivo della gestione finanziaria e preventivo economico redatto in conformità al decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, recante "regolamento concernente l'amministrazione e la contabilità degli enti pubblici di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70". Costituiscono allegati al bilancio preventivo annuale: il bilancio pluriennale, la relazione programmatica, la tabella dimostrativa del presunto risultato di amministrazione.
- 8) Al bilancio di previsione è unita copia del verbale di deliberazione del Consiglio di amministrazione.



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

Art. 13
Variazioni al bilancio

- 1) Le variazioni alle iniziali previsioni di bilancio, qualora nel corso della gestione gli stanziamenti risultino insufficienti per le effettive esigenze del Museo, oppure si verifichino maggiori entrate rispetto alle previsioni iniziali, sono deliberate nell'esercizio finanziario al quale attiene il preventivo di spesa cui si riferiscono e trasmesse al Ministero della Cultura e al Ministero dell'Economia delle Finanze entro quindici giorni dalla data della loro deliberazione da parte del Consiglio di amministrazione previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti.
- 2) Le spese complessivamente impegnate, non possono, in ogni caso, superare le entrate complessivamente accertate.

Art. 14
Conto consuntivo

- 1) I risultati della gestione dell'anno finanziario del Museo sono riassunti e dimostrati nel conto consuntivo redatto in termini di competenza e di cassa.
- 2) Il conto consuntivo viene deliberato, unitamente ad una nota illustrativa del Direttore stesso all'esame del Collegio dei Revisori dei Conti, che redige apposita relazione almeno quindici giorni prima della riunione fissata dal Consiglio di Amministrazione per la deliberazione di competenza, entro il mese di aprile successivo alla chiusura dell'esercizio finanziario.
- 3) Il conto consuntivo è composto da un rendiconto finanziario e dal conto economico.
- 4) Il rendiconto finanziario espone i risultati conseguiti durante l'esercizio in ordine al bilancio di previsione del Museo. Esso è redatto secondo la stessa articolazione del bilancio di previsione e espone i relativi dati distintamente per la competenza e per i residui secondo lo schema di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20.03.1975 n. 70, approvato con il D.P.R. del 27.02.2003 n. 97.
- 5) Il conto economico, redatto in conformità al preventivo economico di cui al regolamento per l'amministrazione e contabilità degli enti pubblici di cui alla L. 20.03.1975 n. 70, approvato con il D.P.R. 27.02.2003 n. 97, espone il saldo finanziario di parte corrente e le poste attinenti ai fatti economici non finanziari aventi incidenza sulla gestione.
- 6) Il conto economico deve dare la dimostrazione dei risultati economici conseguiti durante l'esercizio finanziario. Sono vietate compensazioni tra componenti positivi e negativi del conto economico.
- 7) Al conto consuntivo è annessa la situazione amministrativa che deve evidenziare i risultati di cassa e della gestione dei residui secondo lo schema di cui al regolamento richiamato nel comma 4.

Art. 15
Fondo di riserva

- 1) Nel bilancio preventivo di spesa del Museo è iscritto in apposito capitolo un fondo di riserva non superiore al 3% delle spese correnti di competenza, destinato a far fronte a spese impreviste che si verifichino nel corso del periodo di gestione.



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

- 2) Da tale fondo, a carico del quale non possono essere emessi ordini di pagamento, sono tratte, previa delibera del Consiglio di amministrazione le somme occorrenti per integrare gli stanziamenti dei capitoli riguardanti gli oneri relativi alle anzidette necessità.

Art. 16
Vigilanza

- 1) Il Museo è sottoposto alla vigilanza del Ministero, che la esercita, ai sensi dell'art.18, comma 3, del D.P.C.M. del 02.12.2019, n. 169, tramite la Direzione Generale Musei, d'intesa con la Direzione Generale Bilancio. In particolare, la Direzione Generale Musei approva il bilancio ed il conto consuntivo del Museo, su pare conforme della Direzione Generale Bilancio e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.
- 2) Con riferimento all'attività svolta dal Direttore del Museo, la Direzione Generale Musei, ai sensi dell'art.18, comma 1 del D.P.C.M. 02.12.2019, n.169, esercita, anche su proposta del Segretario Regionale i poteri di direzione, indirizzo, coordinamento, controllo e, solo in caso di necessità ed urgenza, informato il Segretario Generale, avocazione e sostituzione.

Art. 17
Capitoli di bilancio

- 1) Le spese del Museo sono contenute nei limiti degli stanziamenti dei rispettivi capitoli di bilancio. Ad eventuali maggiori esigenze finanziarie che si verificano in corso del periodo di gestione, si fa fronte:
 - a) Con prelievo dall'eventuale avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, iscritto come prima posta nel bilancio preventivo relativo all'anno successivo a quello di cui il detto avanzo si riferisce;
 - b) Con l'impiego di eventuali nuove o maggiori entrate accertate;
 - c) Mediante storni delle somme necessarie da capitoli di spesa che presentino disponibilità finanziarie, che non si preveda di voler impiegare nel corso del periodo di gestione.

Art. 18
Servizio di tesoreria e cassa; reversali di incasso

- 1) Il servizio di tesoreria e di cassa del Museo è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica ad un'unica banca di cui all'art.13 del D.lgs. del 01.09.1993, n.385, e svolto secondo le modalità indicate in un'apposita convenzione approvata dal Consiglio di Amministrazione.
- 2) Si applicano le disposizioni di cui all'art.1 della L. 29.10.1984, n.720 e successive modificazioni.

Art. 19
Attività contrattuale

- 1) In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore correlativi, l'attività contrattuale è svolta con l'osservanza delle disposizioni emanate in attuazione della normativa comunitaria e quella nazionale vigente in materia.
- 2) Le spese da farsi in economia sono disciplinate dalla normativa vigente in materia.



MINISTERO DELLA CULTURA
DIREZIONE GENERALE MUSEI
MUSEO NAZIONALE D'ABRUZZO

- 3) Il Consiglio di amministrazione autorizza il Direttore a stipulare contratti entro la somma di Euro 500,000 (cinquecentomila) senza previa autorizzazione del Consiglio. Le funzioni di ufficiale rogante sono svolte da un funzionario individuato dal Direttore.

Art. 20
Disciplina dei beni d'uso

- 1) I beni del Museo Nazionale d'Abruzzo appartengono al patrimonio dello Stato e sono concessi in uso al Museo stesso.
- 2) Per tali beni si osservano le norme previste dalla legge e dal regolamento sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato e le disposizioni in merito emanate dal Ministero dell'Economie delle Finanze – Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato. I beni sono assunti in consegna con debito di vigilanza dal Direttore del Museo. La consegna si effettua per mezzo degli inventari.
- 3) Per le gestioni dei consegnatari e dei cassieri si osservano le disposizioni contenute nel regolamento emanato con D.P.R. 04.09.2002, n. 254.